

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 3.4.2015

INFORMATIVA MENSILE N. 4/2015

NOVITA' MARZO 2015

INDICE

MARZO 2015: NOVITÀ	pag. 2
1 Sottoscrizione di un accordo per lo scambio di informazioni tra l'Italia e il Principato di Monaco.....	pag. 2
2 Credito per le imposte pagate all'estero - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	pag. 3
3 Rimborso o compensazione dei crediti IVA trimestrali - Approvazione del nuovo modello TR.....	pag. 4
4 Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.....	pag. 5
5 Liquidazione del TFR in busta paga - Regolamento attuativo.....	pag. 9
6 Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in Catasto - Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell'IMU e della TASI.....	pag. 12
APRILE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....	pag. 14

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

MARZO 2015: NOVITA'

1	SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA L'ITALIA E IL PRINCIPATO DI MONACO
	<p>In data 2.3.2015, l'Italia e il Principato di Monaco hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni ai fini fiscali conforme all'art. 26 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il nuovo accordo si aggiunge a quelli siglati dall'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none">• il 23.2.2015 con la Svizzera;• il 26.2.2015 con il Liechtenstein. <p>Per effetto della firma dell'accordo, la regolarizzazione delle attività depositate nel Principato di Monaco con la procedura di <i>voluntary disclosure</i> di cui alla L. 186/2014 può avvenire a condizioni maggiormente favorevoli (senza il raddoppio dei termini ai fini della "quantificazione" dei periodi d'imposta da regolarizzare – sia per quanto riguarda le violazioni sostanziali che per quelle relative al quadro RW – e con la sanzione minima per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale prevista nella misura del 3%).</p> <p>Tali condizioni erano, infatti, subordinate alla sottoscrizione, entro il 2.3.2015, da parte degli Stati tuttora considerati "paradisi fiscali" in quanto compresi nei DM 4.5.99 e 21.11.2011, di appositi accordi per lo scambio di informazioni conformi all'art. 26 del modello OCSE.</p>
1.1	STRUTTURA DELL'ACCORDO <p>L'accordo si compone:</p> <ul style="list-style-type: none">• di una Convenzione che delinea obiettivi, modalità e limiti dello scambio di informazioni, oltre a prevedere criteri per l'attribuzione della residenza fiscale nei casi in cui entrambi gli Stati hanno titolo a considerare una persona residente in base alla propria normativa interna;• di un Protocollo aggiuntivo, che delinea i poteri delle Amministrazioni nella fase "transitoria", che si concluderà quando i due Stati si doteranno di procedure di scambio automatico;• di una <i>Joint Declaration</i>, in cui vengono delineati impegni a medio termine (ad esempio, la fuoriuscita del Principato di Monaco dalla <i>black list</i> italiana rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 co. 10 ss. del TUIR).
1.2	SCAMBIO SU RICHIESTA <p>L'art. 5 dell'accordo prevede che lo scambio di informazioni sia su richiesta (a seguito, quindi, di specifiche domande poste da una delle Amministrazioni all'altra in merito a un singolo contribuente, o ad un gruppo selezionato di contribuenti individuato in base a precisi indizi che possano fare ritenere la sussistenza di rischi per l'Erario).</p> <p>In conformità all'art. 26, paragrafi 4 e 5, del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni, lo Stato a cui è rivolta la richiesta non può rifiutarsi di darvi corso:</p> <ul style="list-style-type: none">• né adducendo la circostanza per cui non vi è un interesse proprio a fornire le informazioni (ad esempio, in quanto i redditi sono tassati solo nello Stato di residenza del percipiente);• né opponendo il segreto bancario (le informazioni, infatti, devono essere fornite anche se sono detenute da banche, società finanziarie o società fiduciarie).

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

1.3	ENTRATA IN VIGORE L'accordo non è ancora in vigore, in quanto la sua materiale efficacia è subordinata alla ratifica da parte dei due Stati e allo scambio degli strumenti di ratifica. Una volta che l'accordo sarà efficace, le richieste potranno avere ad oggetto atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia alla data della firma (2.3.2015) e ai periodi successivi, ma non a periodi precedenti.
2	CREDITO PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Con la circ. 5.3.2015 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato per la prima volta in modo organico la disciplina del credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 165 del TUIR. I principali aspetti esaminati dalla circolare riguardano: <ul style="list-style-type: none">• l'individuazione dei redditi che si considerano prodotti all'estero;• l'individuazione delle imposte estere accreditabili;• il requisito della "definitività" o "irripetibilità" dell'imposta estera;• gli oneri di documentazione a cura del contribuente;• la spettanza del credito nei casi in cui il reddito estero non sia stato indicato nella dichiarazione di competenza.
2.1	NOZIONE DI "REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO" L'Agenzia delle Entrate ricorda che, per individuare i redditi che si considerano prodotti all'estero (i quali danno diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 165 del TUIR), occorre adottare una lettura "al contrario" dell'art. 23 del TUIR (norma che indica i redditi che si considerano prodotti in Italia in capo ai non residenti). Fanno eccezione a tale principio i redditi prodotti dalle società. Applicando il principio sopra riportato, infatti, si dovrebbero considerare prodotti all'estero i soli redditi che derivano dall'esercizio, nello Stato estero, di attività d'impresa mediante una stabile organizzazione; per evitare tale problematica, viene previsto che per le società si debba adottare il criterio del trattamento isolato (ciascuno dei proventi che confluiscono nel reddito d'impresa italiano, unitariamente considerato, viene quindi considerato a sé e ad esso si applica la lettura "a specchio" dell'art. 23 del TUIR). Stati legati all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni Secondo l'Agenzia delle Entrate, per i redditi prodotti in Stati legati all'Italia da Convenzioni contro le doppie imposizioni, il credito compete alla sola condizione che il reddito sia stato assoggettato ad imposizione nello Stato estero.
2.2	NOZIONE DI "IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO" L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le imposte estere accreditabili sono tutte le imposte il cui presupposto è legato al possesso di un reddito. Stati legati all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni Per gli Stati legati all'Italia da Convenzioni contro le doppie imposizioni, ai fini dell'accredito è sufficiente che le imposte vengano menzionate nelle Convenzioni stesse.
2.3	NATURA DEFINITIVA DELL'IMPOSTA ESTERA Le imposte pagate all'estero possono essere scomputate dall'imposta netta italiana solo se hanno carattere definitivo. Riprendendo un orientamento consolidato, la circ. 5.3.2015 n. 9 precisa che hanno carattere definitivo le sole imposte non suscettibili di modifica a favore del contribuente (ad esempio, in quanto possono essere richieste a rimborso).

	<p><i>Imposte assolute in misura superiore a quella prevista dalle Convenzioni</i></p> <p>L'imposta estera accreditabile è limitata all'ammontare corrispondente all'aliquota prevista dalle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni. L'eccedenza, infatti, può essere richiesta a rimborso all'Amministrazione finanziaria dello Stato estero e non ha, quindi, il requisito della "definitività", così come sopra definito.</p>
2.4	<p>DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE</p> <p>Ai fini probatori, il contribuente deve conservare, sino allo spirare dei termini per l'accertamento del corrispondente periodo d'imposta, tutta la documentazione atta a dimostrare la correttezza dell'importo detratto nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, in particolare, occorre conservare:</p> <ul style="list-style-type: none">• un prospetto in cui vengono sintetizzati tutti gli aspetti di carattere "quantitativo" del credito (imposta pagata all'estero, reddito complessivo italiano, imposta netta italiana, ecc.);• copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'altro Stato (se dovuta, in quanto normalmente se l'impresa italiana non ha all'estero una stabile organizzazione la tassazione estera avviene con ritenute a titolo d'imposta);• le ricevute di versamento dell'imposta;• l'eventuale certificazione rilasciata dalla controparte estera;• l'eventuale richiesta di rimborso avanzata all'Amministrazione dello Stato estero.
2.5	<p>REDDITO ESTERO ESPOSTO NELLA DICHIARAZIONE "TARDIVA" O IN UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA</p> <p>Il credito per le imposte pagate all'estero compete anche se il reddito di fonte estera viene evidenziato in una dichiarazione "tardiva", presentata oltre il termine di scadenza ma in ogni caso entro i 90 giorni successivi allo stesso.</p> <p>Se, invece, il reddito estero non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi, il soggetto residente non può beneficiare del credito per l'imposta assoluta all'estero. Tuttavia, la circ. 5.3.2015 n. 9 chiarisce che, se il reddito estero viene evidenziato successivamente, nell'ambito di una dichiarazione integrativa (presentata nei più ampi termini per il ravvedimento stabiliti dalla L. 190/2014), essa può legittimamente contemplare anche la detrazione delle imposte assolute all'estero con riferimento al periodo per il quale avrebbe dovuto essere originariamente dichiarato il reddito estero.</p>
2.6	<p>PERIODO D'IMPOSTA ESTERO NON COINCIDENTE CON QUELLO ITALIANO</p> <p>La circ. 5.3.2015 n. 9 precisa che, se il periodo d'imposta estero non coincide con quello italiano, occorre ripartire l'imposta estera (assolta per un periodo che cade in due distinti periodi d'imposta italiani) in base ai ricavi prodotti nelle due frazioni dell'esercizio estero.</p> <p>La precisazione è stata resa per le stabili organizzazioni, ma dovrebbe assumere portata generale (anche se occorrerebbe, allo scopo, individuare un parametro oggettivo diverso dai ricavi per i redditi diversi dal reddito d'impresa).</p>
3	<p>RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO TR</p> <p>Con il provv. 20.3.2015 n. 39968, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello TR, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.</p> <p>Decorrenza</p> <p>Il nuovo modello deve essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso/compensazione relative al credito IVA del primo trimestre 2015, il cui termine di presentazione è fissato al 30.4.2015.</p>

3.1	VISTO DI CONFORMITÀ E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Il nuovo modello TR recepisce le modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA apportate dal DLgs. 175/2014 (c.d. "decreto semplificazioni"). Ai sensi del riformulato art. 38- <i>bis</i> del DPR 633/72, è ammessa l'esecuzione dei rimborsi IVA di importo superiore a 15.000,00 euro (al di fuori di specifiche ipotesi di rischio) mediante: <ul style="list-style-type: none">• l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile;• la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso, da parte del contribuente, dei requisiti patrimoniali e contributivi che legittimano l'esecuzione del rimborso senza prestazione della garanzia patrimoniale. È stato, pertanto, modificato il rigo TD8 del modello, prevedendo: <ul style="list-style-type: none">• una sezione specifica per il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa);• un campo specifico (campo 4) ove rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
3.2	RIMBORSO DELL'IMPOSTA DA "SPLIT PAYMENT" Il nuovo modello TR recepisce anche la disciplina della "scissione dei pagamenti" (o " <i>split payment</i> "), introdotta dalla legge di stabilità 2015 con il nuovo art. 17- <i>ter</i> del DPR 633/72, per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione a decorrere dall'1.1.2015. Le operazioni attive con il meccanismo di " <i>split payment</i> " si qualificano come operazioni "ad aliquota zero" ai fini del requisito di cui all'art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72 (aliquota media sugli acquisti superiore all'aliquota media sulle operazioni attive), per l'esecuzione dei rimborsi IVA annuali e trimestrali. È stato quindi introdotto il rigo TA13, al fine di includere anche le operazioni ex art. 17- <i>ter</i> del DPR 633/72 tra quelle che concorrono alla richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale. Rimborso prioritario A norma del DM 23.1.2015, come modificato dal DM 20.2.2015, peraltro, l'eccedenza di credito IVA derivante da operazioni effettuate con il meccanismo di " <i>split payment</i> " gode del diritto al rimborso in via prioritaria (nei limiti dell'ammontare complessivo dell'imposta applicata mediante " <i>split payment</i> " nel periodo oggetto del rimborso). Il diritto al rimborso prioritario va attestato riportando il codice "6" nel campo 1 del rigo TD8 e indicando il relativo importo nel campo 2 del rigo TD8.
4	CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Il DLgs. 4.3.2015 n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, è stato pubblicato sulla G.U. 6.3.2015 n. 54 ed è entrato in vigore il 7.3.2015. Nell'attuare la delega contenuta nell'art. 1 co. 7 lett. c) della L. 10.12.2014 n. 183 (il c.d. " <i>Jobs Act</i> "), detto provvedimento: <ul style="list-style-type: none">• non introduce una nuova tipologia contrattuale, ma provvede, nell'ambito del "normale" contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a riformare il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo (sia individuale che collettivo), attraverso:<ul style="list-style-type: none">– l'ulteriore restringimento dell'operatività della tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, circoscritta ad ipotesi eccezionali;la previsione, quale rimedio generale a favore dei lavoratori rientranti nel suo campo di applicazione, che siano stati illegittimamente licenziati, di una tutela

	<p>esclusivamente economica, data dalla corresponsione di un indennizzo certo e “crescente” in relazione all’aumentare dell’anzianità di servizio dei medesimi, indipendentemente dal motivo (economico o disciplinare) addotto e senza che al giudice vengano lasciati margini di discrezionalità nella determinazione del relativo ammontare;</p> <ul style="list-style-type: none">• si affianca alla disciplina delle conseguenze dell’illegittimità dei licenziamenti sinora vigente – contenuta nell’art. 18 della L. 20.5.70 n. 300, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, e nell’art. 8 della L. 15.7.66 n. 604, per le aziende di minori dimensioni – senza modificare né abrogare la medesima, la quale continua ad applicarsi ai rapporti non riconducibili al nuovo sistema.
4.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>In linea generale, il regime delle tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti:</p> <ul style="list-style-type: none">• con una delle tipologie di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato già esistenti;• come operai, impiegati o quadri (esclusi, quindi, i dirigenti);• a decorrere dal 7.3.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 23/2015). <p>Ciò indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none">• dalla natura del datore di lavoro, applicandosi le nuove norme sia ai datori di lavoro imprenditori che ai datori di lavoro non imprenditori, esercenti senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (c.d. “organizzazioni di tendenza”);• dal numero di lavoratori occupati, essendo ricompresi nell’ambito applicativo di cui si tratta sia i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che le piccole aziende aventi fino a 15 addetti, benché, come vedremo, le ridotte dimensioni occupazionali di queste ultime continuino a rilevare ai fini dell’individuazione delle ipotesi in cui permane una tutela di carattere reintegratorio, nonché in sede di quantificazione dell’indennità. <p>Rispetto a tale regola generale – incentrata sull’individuazione dei lavoratori rientranti nel nuovo regime sulla base della data di assunzione (a partire dal 7.3.2015) – sono, peraltro, stabilite alcune eccezioni.</p> <p>È, infatti, previsto che il DLgs. 23/2015 si applichi anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai lavoratori che, dopo il 7.3.2015, siano interessati da provvedimenti di:<ul style="list-style-type: none">– conversione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato, anche se stipulato prima di tale data;– conferma al termine del periodo formativo di un rapporto di apprendistato, anche se preesistente rispetto all’entrata in vigore del DLgs. 23/2015;• a tutti i lavoratori, assunti a tempo indeterminato sia prima che dopo il 7.3.2015, da aziende che, successivamente a tale data, superino la soglia dei 15 dipendenti in virtù di nuove assunzioni a tempo indeterminato.
4.2	<p>ASPETTI PROCEDURALI E PROCESSUALI</p> <p>Prima di esaminare le nuove tutele garantite ai lavoratori illegittimamente licenziati, va ancora evidenziato che, in base al DLgs. 23/2015:</p> <ul style="list-style-type: none">• a livello procedurale, l’intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico dei lavoratori rientranti nel suo campo di applicazione non è soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva dinnanzi alla Direzione territoriale del Lavoro (DTL), introdotto dalla L. 28.6.2012 n. 92 quale condizione di procedibilità per l’irrogazione di tale tipologia di licenziamenti da parte delle aziende con più di 15 dipendenti (cfr. l’art. 7 della L. 604/66, come modificato dalla suddetta legge, ora circoscritto al licenziamento dei lavoratori non soggetti al nuovo regime);

	<ul style="list-style-type: none">• sul piano processuale, l'impugnazione, da parte dei lavoratori, del licenziamento regolato dal nuovo sistema delle tutele crescenti è soggetta al rito ordinario del lavoro e non al rito speciale (il c.d. "rito Fornero"), introdotto dalla sopra citata L. 92/2012 con riferimento alle ipotesi regolate dall'art. 18 della L. 300/70 (e ora ancora applicabile esclusivamente alle medesime).
4.3	<p>IPOTESI IN CUI PERMANE LA REINTEGRAZIONE - LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO OD ORALE</p> <p>La speciale tutela della reintegrazione viene mantenuta, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, in considerazione della gravità del vizio dell'atto di recesso, nelle ipotesi di licenziamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• nullo perché discriminatorio;• riconducibile agli altri casi di nullità previsti dalla legge;• dichiarato inefficace perché intimato in forma orale;• intimato per un motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, risultato poi insussistente. <p>In relazione a tutte le aziende, è, infatti, previsto che, in tali ipotesi, il giudice ordini al datore di lavoro, senza distinzioni a seconda del numero di dipendenti, di:</p> <ul style="list-style-type: none">• reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, a meno che quest'ultimo opti, in alternativa al reintegro e fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui al punto successivo, per la corresponsione di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;• risarcire il lavoratore del danno subito, corrispondendogli un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il cui importo:<ul style="list-style-type: none">– deve essere diminuito di quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di ingiusta estromissione dall'azienda, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. "<i>aliunde perceptum</i>");– non può, in ogni caso, essere inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (c.d. "tutela reintegratoria ad effetti risarcitori pieni");• versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali e assistenziali.
4.4	<p>IPOTESI IN CUI PERMANE LA REINTEGRAZIONE - IPOTESI SPECIFICA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INGIUSTIFICATO</p> <p>Per quanto riguarda il licenziamento ingiustificato, perché intimato senza giusta causa o giustificato motivo, la tutela della reintegrazione è stata, invece, mantenuta soltanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• in relazione ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti;• nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (c.d. "licenziamento disciplinare") in cui risulti direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con esclusione di qualsiasi discrezionalità del giudice nel valutare la proporzionalità del licenziamento. <p>Con riferimento a tale specifica ipotesi, si prevede, infatti, che il giudice annulli il licenziamento e condanni il datore di lavoro a:</p> <ul style="list-style-type: none">• reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, a meno che quest'ultimo opti, in alternativa al reintegro e fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui al punto successivo, per la corresponsione di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo

	<p>del TFR;</p> <ul style="list-style-type: none">• pagare al lavoratore un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, il cui importo:<ul style="list-style-type: none">– deve essere diminuito non solo di quanto il lavoratore risulti aver percepito, nel periodo di illegittima estromissione dall'azienda, per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. "<i>aliunde perceptum</i>"), ma anche di quanto il medesimo avrebbe potuto percepire accettando una "congrua" offerta di lavoro nei casi definiti dalla legge (c.d. "<i>aliunde percipiendum</i>");– non può, in ogni caso, relativamente al periodo anteriore alla pronuncia di reintegrazione, essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (c.d. "tutela reintegratoria ad effetti risarcitori limitati");• versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
4.5	<p>RIMEDIO GENERALE DELL'INDENNIZZO ECONOMICO "CRESCENTE" - GENERALITÀ DELLE IPOTESI DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO</p> <p>Quanto alla generalità delle altre ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo e a tutte le ipotesi di illegittimità del licenziamento c.d. "economico" per insussistenza del giustificato motivo oggettivo, in linea con le indicazioni della legge delega, viene assicurata al lavoratore una tutela esclusivamente monetaria, senza possibilità di ripristino della posizione lavorativa.</p> <p>Si prevede, infatti, che – fatta eccezione per la specifica ipotesi sopra delineata – il giudice, ove accerti l'ingiustificatezza del recesso, indipendentemente dal motivo (disciplinare o economico) addotto dal datore di lavoro, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità;• ovvero a una mensilità per anno lavorativo, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità, per le aziende aventi fino a 15 dipendenti.
4.6	<p>RIMEDIO GENERALE DELL'INDENNIZZO ECONOMICO "CRESCENTE" - LICENZIAMENTO AFFETTO DA VIZI FORMALI O PROCEDURALI</p> <p>L'applicazione di una tutela esclusivamente economica, come nella generalità delle ipotesi di licenziamento ingiustificato, ma con un importo indennitario ridotto, è, poi, prevista in caso di licenziamento intimato con violazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• del requisito di motivazione obbligatoria della relativa comunicazione, ex art. 2 co. 2 della L. 604/66;• della procedura di contestazione disciplinare di cui all'art. 7 della L. 300/70. <p>Con riferimento a tali ipotesi, si dispone, infatti, che il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità;• ovvero a mezza mensilità per anno lavorativo, con un minimo di una e un massimo di 6 mensilità, per le aziende aventi fino a 15 dipendenti.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

4.7	OFFERTA DI CONCILIAZIONE Al fine di evitare il giudizio, è consentito al datore di lavoro di offrire al lavoratore: <ul style="list-style-type: none">• entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (ossia entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione da parte del lavoratore);• in una sede "protetta" (Commissioni di conciliazione istituite presso la DTL o in sede sindacale, Commissioni di certificazione, ecc.);• un importo, non soggetto a contribuzione previdenziale e fiscalmente esente, pari:<ul style="list-style-type: none">– a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità;– ovvero a mezza mensilità per anno lavorativo, con un minimo di una e un massimo di 6 mensilità, per le aziende aventi fino a 15 dipendenti. L'accettazione di detta somma da parte del lavoratore – corrisposta in tale sede mediante consegna di un assegno circolare – comporta: <ul style="list-style-type: none">• l'estinzione del rapporto di lavoro;• la rinuncia all'impugnazione del provvedimento espulsivo, anche qualora sia già stata proposta. Nel corso dell' <i>iter</i> di approvazione del DLgs., si è, inoltre, stabilito che: <ul style="list-style-type: none">• in sede conciliativa, le parti possano trattare anche altre controversie inerenti al rapporto di lavoro; le somme pattuite a chiusura di tali pendenze sono, però, soggette al regime fiscale ordinario;• il datore di lavoro debba integrare la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro – il cui modulo (il modello Unilav) verrà riformulato:<ul style="list-style-type: none">– con un'ulteriore comunicazione;– recante l'indicazione dell'avvenuta o non avvenuta conciliazione;– da trasmettersi entro 65 giorni dalla suddetta cessazione, pena l'applicazione di una sanzione da 100,00 a 500,00 euro.
4.8	LICENZIAMENTI COLLETTIVI ILLEGITIMI La nuova disciplina è stata estesa anche ai licenziamenti collettivi – ossia ai licenziamenti posti in essere, ex art. 24 della L. 23.7.91 n. 223, quando le imprese con più di 15 dipendenti procedano, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ad almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito della stessa Provincia – con previsione dell'applicazione: <ul style="list-style-type: none">• della tutela reintegratoria, unitamente al risarcimento non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nei soli casi di licenziamento collettivo irrogato senza l'osservanza della forma scritta;• di una tutela esclusivamente monetaria – con indennizzo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità – nelle ipotesi di violazione:<ul style="list-style-type: none">– della procedura consultiva delineata dall'art. 4 della L. 223/91;– o dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, di cui all'art. 5 di tale legge.
5	LIQUIDAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA - REGOLAMENTO ATTUATIVO
	Con il DPCM 20.2.2015 n. 29, pubblicato sulla <i>GU.</i> 19.3.2015 n. 65, è stato emanato il regolamento attuativo delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR in busta paga, previste dall'art. 1 co. 26 - 34 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). In particolare, il DPCM 29/2015, in vigore dal 3.4.2015, definisce: <ul style="list-style-type: none">• le modalità di attuazione della misura;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	<ul style="list-style-type: none">• i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia. Diventa quindi operativa la possibile opzione, esercitata dal lavoratore dipendente, di poter richiedere mensilmente in busta paga, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), la corresponsione delle quote maturande del TFR di cui all'art. 2120 c.c. Tale opzione ha carattere sperimentale e troverà applicazione fino al 30.6.2018.
5.1	<p>SOGGETTI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>Possono esercitare l'opzione in argomento i lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR.</p> <p>Sono invece esclusi i lavoratori dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'ambito del lavoro domestico o agricolo;• per i quali la legge o il contratto collettivo applicato prevedono la corresponsione periodica del TFR, ovvero il suo accantonamento presso soggetti terzi;• da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;• da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare, oppure un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) della legge fallimentare o, infine, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7 della L. 27.1.2012 n. 3;• da datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG straordinaria e in deroga, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi. <p>Successivo accesso a procedure concorsuali o interventi di CIG</p> <p>La liquidazione del TFR in busta paga viene interrotta al verificarsi di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano di risanamento o di interventi di CIG.</p> <p>Concessione del TFR a garanzia</p> <p>Il lavoratore dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento, che preclude l'esercizio dell'opzione fino alla notifica da parte del mutuante dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.</p>
5.2	<p>NATURA E MISURA DEL TFR IN BUSTA PAGA</p> <p>Il TFR in busta paga, da considerarsi come parte integrativa della retribuzione, è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR:</p> <ul style="list-style-type: none">• determinata sulla base delle disposizioni dell'art. 2120 c.c.;• al netto del contributo dello 0,5% di cui all'art. 3 della L. 29.5.82 n. 297, ove dovuto.
5.3	<p>REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO DEL TFR IN BUSTA PAGA</p> <p>Il TFR erogato in busta paga:</p> <ul style="list-style-type: none">• è assoggettato a tassazione ordinaria (quindi non si applica il regime della tassazione separata);• non è però imponibile ai fini contributivi;• non è invece rilevante ai fini della determinazione del reddito complessivo per l'erogazione del <i>bonus</i> di 80,00 euro al mese;• non è inoltre rilevante ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta per la tassazione separata del TFR, ai sensi dell'art. 19 del TUIR. <p>La liquidazione in busta paga del TFR comporta inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'applicazione delle addizionali IRPEF regionali e comunali (che non sarebbero

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	<p>dovute in caso di tassazione separata);</p> <ul style="list-style-type: none">• la diminuzione delle detrazioni per lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 13 del TUIR, nonché di quelle spettanti per gli eventuali familiari a carico, ai sensi dell'art. 12 del TUIR, in quanto sono generalmente parametrare al reddito complessivo del lavoratore, diminuendo all'aumentare del relativo ammontare, fino ad annullarsi al raggiungimento di determinate soglie reddituali;• l'incremento del reddito rilevante ai fini dell'ISEE (c.d. "riccometro"), che è lo strumento utilizzato da determinati enti o istituzioni per valutare la situazione economica, personale e familiare, di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate (es. rette degli asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie).
5.4	<p>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</p> <p>Il lavoratore che intende percepire il TFR in busta paga deve presentare al proprio datore di lavoro un'apposita "istanza di accesso":</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzando il modello allegato al DPCM 29/2015;• debitamente compilata e validamente sottoscritta.
5.5	<p>DURATA DELL'OPZIONE</p> <p>La manifestazione di volontà connessa alla richiesta di liquidazione del TFR in busta paga è irrevocabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino al 30.6.2018, ossia fino al termine del periodo di sperimentazione della misura;• oppure fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.
5.6	<p>ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO</p> <p>Una volta ricevuta la domanda, il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente il TFR:</p> <ul style="list-style-type: none">• mensilmente;• a decorrere dal periodo di paga decorrente dal:<ul style="list-style-type: none">– mese successivo a quello di presentazione dell'istanza;– ovvero dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, qualora il datore di lavoro acceda al finanziamento assistito da garanzia. <p>In relazione ai lavoratori dipendenti che percepiscono il TFR in busta paga, non operano gli obblighi di versamento del TFR:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 5.12.2005 n. 252;• al Fondo di Tesoreria INPS.
5.7	<p>ACCESSO AL FINANZIAMENTO ASSISTITO DA GARANZIA</p> <p>Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendono erogare il TFR in busta paga con proprie risorse, è prevista la possibilità di accedere ad uno specifico finanziamento assistito da una garanzia prestata:</p> <ul style="list-style-type: none">• da un Fondo appositamente costituito presso l'INPS;• in ultima istanza, dallo Stato. <p>In sintesi, il datore di lavoro dovrà richiedere telematicamente all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L'Istituto previdenziale rilascerà l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. Tale certificazione potrà essere utilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso una banca che aderisce all'apposito accordo quadro tra i Ministeri del Lavoro e dell'Economia e Finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI), stipulato in data 20.3.2015.</p> <p>Tassi massimi applicabili</p> <p>Ai finanziamenti in questione non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	<p>Il tasso di interesse potrà essere anche fisso, purché non sia superiore all'1,5%, corrispondente alla componente fissa del tasso di rivalutazione del TFR.</p> <p>Restituzione del finanziamento</p> <p>Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia è fissato:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 30.10.2018, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell'ambito del suddetto accordo quadro;• ovvero entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al TFR in busta paga corrisposto al lavoratore cessato. <p>Resta ferma per il datore di lavoro la possibilità di richiedere volontariamente l'estinzione anticipata del finanziamento.</p> <p>Garanzia dello Stato</p> <p>In caso di inadempimento da parte del Fondo istituito presso l'INPS in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, scatterà la garanzia di ultima istanza dello Stato, che opererà limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.</p>														
5.8	<p>MISURE COMPENSATIVE PER I DATORI DI LAVORO</p> <p>In relazione alle quote di TFR corrisposte in busta paga, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR, previsto dall'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297.</p> <p>Datori di lavoro che non accedono al finanziamento garantito</p> <p>Se, in relazione alle quote di TFR corrisposte in busta paga, i datori di lavoro non accedono al finanziamento garantito, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none">• la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del TFR, elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti;• una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri.														
6	<p>FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D" NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL'IMU E DELLA TASI</p> <p>Con il DM 25.3.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 30.3.2015 n. 74), sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell'IMU (imposta municipale propria) e della TASI (tributo comunale per i servizi indivisibili), dovuti nel 2015, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• classificabili nel gruppo catastale "D";• non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;• interamente posseduti da imprese;• distintamente contabilizzati. <p>Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.</p> <table border="1"><thead><tr><th>ANNO</th><th>COEFFICIENTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>1,01</td></tr><tr><td>2014</td><td>1,01</td></tr><tr><td>2013</td><td>1,02</td></tr><tr><td>2012</td><td>1,04</td></tr><tr><td>2011</td><td>1,07</td></tr><tr><td>2010</td><td>1,09</td></tr></tbody></table>	ANNO	COEFFICIENTE	2015	1,01	2014	1,01	2013	1,02	2012	1,04	2011	1,07	2010	1,09
ANNO	COEFFICIENTE														
2015	1,01														
2014	1,01														
2013	1,02														
2012	1,04														
2011	1,07														
2010	1,09														

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

	2009	1,10
	2008	1,14
	2007	1,18
	2006	1,21
	2005	1,25
	2004	1,32
	2003	1,36
	2002	1,41
	2001	1,44
	2000	1,49
	1999	1,51
	1998	1,54
	1997	1,58
	1996	1,63
	1995	1,67
	1994	1,73
	1993	1,76
	1992	1,78
	1991	1,81
	1990	1,90
	1989	1,99
	1988	2,07
	1987	2,25
	1986	2,42
	1985	2,59
	1984	2,76
	1983	2,94
	1982 e precedenti	3,11

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

APRILE 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.4.2015	Comunicazione operazioni rilevanti IVA ("spesometro")	<p>I soggetti che liquidano l'IVA mensilmente devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al periodo d'imposta 2014, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata comunque emessa;• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata comunque emessa, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA. <p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• utilizzando il "modello polivalente".
10.4.2015	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;• di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;• effettuate nel 2014. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• utilizzando il "modello polivalente".

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.4.2015	Comunicazione operazioni "black list"	<p>I soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni il cui importo complessivo, secondo quanto stabilito dall'art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175:</p> <ul style="list-style-type: none">• è superiore a 10.000,00 euro;• con riferimento alla totalità delle operazioni effettuate nell'anno 2014. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• utilizzando il "modello polivalente". <p>La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 ha chiarito che l'assolvimento delle comunicazioni mensili o trimestrali relative all'anno 2014, secondo le regole previgenti al DLgs. 175/2014, consente di non effettuare la comunicazione mediante il "modello polivalente" per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500,00 euro, anche se effettuate o ricevute dal 13.12.2014 al 31.12.2014.</p>
10.4.2015	Comunicazione dati attività di <i>leasing</i> , locazione e noleggio	<p>Gli operatori commerciali che svolgono le attività di <i>leasing</i> finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, con liquidazione IVA mensile, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti in essere nell'anno 2014.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>La scadenza in esame riguarda solo i soggetti che decidono di utilizzare il "modello polivalente". Se, invece, si vuole utilizzare lo specifico modello, l'adempimento scade il 30.6.2015.</p>
15.4.2015	Sede telematica conguagli 730/2015	<p>I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2015:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante il modello "CSO";• se tale modello non è stato presentato negli anni scorsi e non è stato trasmesso il "quadro CT" della Certificazione Unica entro il 12.3.2015. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		<p>Eventuali variazioni dei dati già comunicati possono essere trasmesse:</p> <ul style="list-style-type: none">• sempre mediante il modello "CSO";• entro il 25.5.2015.
16.4.2015	Versamento rata saldo IVA 2014	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2015, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2014, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.4.2015	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none">• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;• in relazione agli apparecchi e congegni installati a marzo.
20.4.2015	Comunicazione operazioni rilevanti IVA ("spesometro")	<p>I soggetti che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al periodo d'imposta 2014, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata comunque emessa;• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata comunque emessa, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA. <p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• utilizzando il "modello polivalente".
20.4.2015	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;• di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		<ul style="list-style-type: none">• effettuate nel 2014. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• utilizzando il “modello polivalente”.
20.4.2015	Comunicazione operazioni “black list”	<p>I soggetti IVA che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in “paradisi fiscali”, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni il cui importo complessivo, secondo quanto stabilito dall’art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175:</p> <ul style="list-style-type: none">• è superiore a 10.000,00 euro;• con riferimento alla totalità delle operazioni effettuate nell’anno 2014. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• utilizzando il “modello polivalente”. <p>La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 ha chiarito che l’assolvimento delle comunicazioni mensili o trimestrali relative all’anno 2014, secondo le regole previgenti al DLgs. 175/2014, consente di non effettuare la comunicazione mediante il “modello polivalente” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500,00 euro, anche se effettuate o ricevute dal 13.12.2014 al 31.12.2014.</p>
20.4.2015	Comunicazione dati attività di <i>leasing</i> , locazione e noleggio	<p>Gli operatori commerciali che svolgono le attività di <i>leasing</i> finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti in essere nell’anno 2014.</p> La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. La scadenza in esame riguarda solo i soggetti che decidono di utilizzare il “modello polivalente”. Se, invece, si vuole utilizzare lo specifico modello, l’adempimento scade il 30.6.2015.
20.4.2015	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2015.</p> La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.4.2015	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre gennaio-marzo 2015;• versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• anche in mancanza di operazioni. <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
27.4.2015	Ricorso contro le nuove rendite dei terreni	<p>In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2014, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio;• oppure presentare istanza di autotutela.
27.4.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di marzo 2015;• ovvero al trimestre gennaio-marzo 2015. <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono presentare i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, appositamente contrassegnati;• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
30.4.2015	Imposta di bollo documenti informatici	<p>I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none">• dovuta per l'anno 2014 in relazione ai documenti o registri emessi o utilizzati in forma informatica;• mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;• secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2015	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativo al trimestre gennaio-marzo 2015;• utilizzando il nuovo modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 20.3.2015. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• chiesto a rimborso;• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale può essere richiesto anche dai contribuenti che applicano la nuova disciplina dello "split payment" in relazione alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione a decorrere dall'1.1.2015.</p>
30.4.2015	Credito d'imposta terremotati 2012	<p>Le imprese e i lavoratori autonomi delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, danneggiati dal terremoto del maggio 2012, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le richieste di attribuzione del credito d'imposta in relazione ai costi sostenuti:</p> <ul style="list-style-type: none">• per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, ovvero per la realizzazione di interventi di miglioramento antisismico;• dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.
30.4.2015	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;• con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2015. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• chiesto a rimborso;• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
30.4.2015	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2015. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.
30.4.2015	Rendiconto annuale delle ONLUS	Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito documento: <ul style="list-style-type: none">• che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali;• in relazione all'anno 2014. L'omissione dell'adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.
30.4.2015	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto: <ul style="list-style-type: none">• dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;• in relazione all'anno 2014.
30.4.2015	Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche	Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto: <ul style="list-style-type: none">• dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile;• in relazione all'anno 2014.
30.4.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di marzo 2015. È obbligatorio: <ul style="list-style-type: none">• utilizzare il "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.4.2015	Comunicazione compensi attività mediche e paramediche	Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno 2014: <ul style="list-style-type: none">• l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all'interno delle proprie strutture;• il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		<p>paramediche.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• utilizzando il modello "SSP".
30.4.2015	Comunicazione dati catastali	<p>I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none">• intervenute nell'anno 2014;• acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.
30.4.2015	Comunicazioni all'Anagrafe tributaria	<p>Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all'Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).</p> <p>Le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• riguardano i dati relativi al 2014;• devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.4.2015	Versamento contributo revisori enti locali	<p>I soggetti iscritti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• versare il contributo annuale per la tenuta dell'Elenco, pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale;• inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet.

Studio Gorini s.t.p. a r.l.